

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ispettorato Generale della Sanità Militare

PDC Col. Me. BOCCUCCI Francesco
Ufficio Medicina Preventiva e Occupazionale
Tel. 59023
E-mail. medlavoro@igesan.difesa.it
Via S. Stefano Rotondo - 00184 ROMA

OGGETTO: Parere tecnico sanitario. "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro".

A: **MINISTERO DELLA DIFESA**
Gabinetto del Ministro
Ufficio rapporti con il Parlamento

^^ ^^ ^^

Rife: mail datata 27.02.2020.

^^ ^^ ^^

1. Presa visione dei contenuti dello schema di decreto legislativo di cui in oggetto ed effettuata una revisione degli aspetti tecnici, si esprimono le seguenti osservazioni.
2. Con riferimento all'articolo 1, lo scrivente Ispettorato Generale concorda con il proposito dei contenuti dell'articolo, volto a tutelare ulteriormente la salute dei lavoratori dell'AD, anche dopo la cessazione dal servizio attivo ed il transito in quiescenza.
L'obbligo da parte del medico competente al momento della visita medica precedente il congedo di fornire "indicazioni" al lavoratore e non più adeguate "informazioni" come attualmente previsto, rappresenta un ulteriore passo in avanti in termini di protezione della salute del dipendente.
Rimane a carico del medico competente la possibilità di valutare lo stato di salute di ogni singolo dipendente e di consigliarlo sempre al meglio possibile alla luce delle indubbe evolutive conoscenze scientifiche.
Il dipendente potrà in tal modo proseguire il suo programma di prevenzione anche oltre il congedo, dunque oltre la cessata esposizione, seppur a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
3. Con riferimento all'articolo 2, si riporta quanto espresso, su richiesta dello Scrivente Ispettorato, in materia dall'Ufficio Generale Prevenzione, Vigilanza Antinfortunistica e Tutela Ambientale: "... in relazione alle nuove sostanze pericolose aggiunte nell'Allegato XLIII della proposta, tranne la polvere di silice cristallina, le sostanze pericolose aggiunte sono tutte classificate cancerogene e quindi già soggette a valutazione del rischio (ai sensi dell'art 223 del D.Lgs (81/2008) da parte del datore di lavoro. Per quanto concerne la citata polvere, sebbene non soggetta a classificazione a norma del regolamento CE n. 1272/2008 (c.d. regolamento CLP - Classification, Labelling and Packaging), viene stabilito per essa un valore limite (che prima non era previsto) alla sola frazione respirabile, che, pertanto, dovrà essere soggetto a misurazione mediante analisi degli aerodispersi. Ciò determina la necessità di eseguire un'analisi aggiuntiva che può risultare in un ulteriore onere per i datori di lavoro (pubblici in particolare). Quindi è ragionevole ritenere che il provvedimento comporterà un verosimile onere per la finanza pubblica".

4. Alla luce di quanto sopra riportato, si esprime parere favorevole alla pubblicazione del precitato decreto legislativo.

L'ISPETTORE GENERALE
(Magg. Gen. Nicola SEBASTIANI)

